



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Viale Matteotti, n° 10 - Palazzo Carime - 89900 Vibo Valentia (VV) - Tel. 0963-45875 e Fax 0963-541249
www.ordineingegnerivibo.it - e-mail: info@ordineingegnerivibo.it - p.e.c.: ordine.vibovalentia@ingpec.eu

Prot. n° 323/P - Vibo Valentia (VV), lì 14 maggio 2020

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale

alle Opere Pubbliche Sicilia-Calabria

Sede Coordinata di Catanzaro

Via F. Crispi, n° 33

88100 - CATANZARO (CZ)

oop.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Presidente

Regione Calabria

Cittadella Regionale, Località Germaneto

88100 - CATANZARO (CZ)

presidente@pec.regione.calabria.it

**Assessore alle Infrastrutture, Pianificazione e
sviluppo territoriale, Pari opportunità**

Regione Calabria

Cittadella Regionale, Località Germaneto

88100 - CATANZARO (CZ)

domenica.catalfamo@regione.calabria.it

Presidente

Provincia di Vibo Valentia

Via C. Pavese, snc

89900 - VIBO VALENTIA (VV)

protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it

Presidente

Parco Naturale Regionale delle Serre

Via Santa Rosellina, n° 2

89822 - SERRA SAN BRUNO (VV)

protocollo@pec.parcodelleserre.it

Presidente

Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese

Via G. Matteotti, n° 10

89900 - VIBO VALENTIA (VV)

bonificavibo@pec.it

Sindaci della Provincia di Vibo Valentia

LORO SEDI

p.c. A tutti gli Iscritti

LORO SEDI

Oggetto: Affidamenti servizi tecnici di Ingegneria e Architettura (progettazione esecutiva e direzione dei lavori) per interventi riguardanti le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e le opere di edilizia civile nella espressione "costruzioni di ogni specie" - **Tutela dell'esercizio della professione di Ingegnere**



Nell'ambito delle attribuzioni assegnate all'Ordine degli Ingegneri, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 giugno 1923, n° 1395, relative alla tutela dell'esercizio della professione di Ingegnere e richiamata l'attenzione, in particolare, sugli affidamenti di incarichi di progettazione e direzione dei lavori di opere individuate nelle categorie relative a costruzioni stradali, ad opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), ad impianti elettrici, ad opere idrauliche e ad opere di edilizia civile nella espressione "costruzioni di ogni specie", si segnala che ai sensi dell'art. 51 R.D. 23 ottobre 1925, n° 2357, normativa tuttora vigente, tutte le progettazioni tecniche che non attengono all'edilizia civile rientrano nell'ambito delle competenze dei soli Ingegneri, mentre la progettazione attinente all'edilizia civile può essere svolta oltre che dagli Ingegneri anche dagli Architetti. A supporto di quanto affermato anche la giurisprudenza, intendendo per realizzazione anche la direzione dei lavori oltre che la progettazione, ha fornito nel tempo inequivocabili indirizzi circa l'esclusivo appannaggio a favore degli Ingegneri.

Richiamato il quadro generale delle norme vigenti, sulla scorta delle recenti pronunce del giudice amministrativo, intervenuto al fine di chiarire il riparto di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti, e con il preciso intento di promuovere la tutela della categoria viene sottoposto alla Vs attenzione l'assunto di esclusiva privata professionale degli Ingegneri riguardo il campo dei servizi professionali riferiti all'art. 51 del R.D. n° 2537/1925 (ovvero dalla parte di attività di competenza concorrente tra Architetti ed Ingegneri).

Da ultimo, infatti, anche il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza, n° 5012 del 17 settembre 2019, confermando la sentenza del TAR Piemonte - Torino, Sez. II, n° 846/2019, in relazione ad un bando di concorso per dirigente del settore lavori di un Comune, bando aperto anche agli Architetti, ha definitivamente chiarito che la competenza concorrente di Ingegneri e di Architetti si ha soltanto nell'ambito delle opere di edilizia civile e per gli impianti tecnologici strettamente connessi ad edifici e fabbricati. Restano pertanto di competenza esclusiva degli Ingegneri, ai sensi dell'art. 51 del R.D. n° 2357 del 1925, gli interventi edilizi ed urbanistici che consistono in "progettazioni di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche", quando non siano connessi a determinati edifici e fabbricati.

Tale sentenza, tra l'altro, segue gli orientamenti già espressi dal TAR Campania - Napoli, Sez. I, n° 2329/2017 che ha dichiarato illegittima l'aggiudicazione in favore della ditta prima classificata in quanto, alcuni degli elaborati migliorativi prodotti dall'impresa aggiudicataria della gara e riguardanti opere idrauliche, erano sottoscritte da un Architetto. Il Consiglio di Stato a cui si era rivolto l'Ente pubblico che aveva effettuato la gara, con sentenza del 21 novembre 2018, n° 6593/2018, ha ribadito che le stazioni appaltanti (ferma restando la necessità di una verifica caso per caso e non aprioristica e puramente nominalistica dell'oggetto dell'affidamento) non potranno ammettere elaborati progettuali firmati da un Architetto, qualora si tratti di lavori di sistemazione idraulica e di progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua, o comunque di opere ad esse assimilate o collegate, in quanto richiedenti l'applicazione di calcoli idraulici e cioè il possesso di una competenza tecnica specifica, che esula dalla nozione di "edilizia civile" contenuta nell'art. 52, comma 1, del R.D. n° 2537/1925. Pertanto, fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi o i dottori agronomi e forestali), per quanto qui rilevato, i soli Ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua o



comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l'applicazione di calcoli idraulici. Per contro, ai sensi degli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537 e dell'art. 16 del D.P.R. 5 giugno 2001 n° 328, gli Architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche poiché privi di competenze riconosciute in materia.

Si richiama ancora la sentenza del TAR Puglia - Lecce, del 31 maggio 2013, n° 1270/2013, con la quale, tra l'altro, viene stabilito che "riservano alla comune competenza di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre rimane riservata competenza degli ingegneri la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazioni di materiali, opere industriali".

Considerato quanto esposto e sulla base dei recenti approdi giurisprudenziali, solo in ultimo il Consiglio di Stato, che riconosce come "la progettazione delle opere viarie, idrauliche e igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli Ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. n° 2537 /1925", è agevole evincere, che in tale ampia e onnicomprensiva formulazione debbano ritenersi ricomprese "le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione 'costruzioni di ogni specie')".

Dunque, risulta confermata la competenza specifica e generale degli Ingegneri (ad esempio) sulle costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognature e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, le opere industriali. Di contro, è invece attribuita alla sfera esclusiva degli Architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali, ma con concorrente competenza degli Ingegneri per la parte tecnica degli interventi.

Appare evidente che, in relazione a quanto esposto, gli incarichi di progettazione e direzione lavori per interventi relativi alle opere in oggetto e conferiti ad Architetti sono in contrasto con quanto stabilito dalla Legge (R.D. n° 2537/1925) e dalla giurisprudenza.

Pertanto, nell'ambito delle rispettive competenze, si invitano le SS.LL. a voler opportunamente vigilare sul puntuale e attento rispetto della normativa in materia di affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura.

Fiducioso in una fattiva collaborazione in merito e con lo spirito di richiamare la dovuta attenzione nell'evitare, anche di riflesso, eventuali rischi di tipo erariale, giova rammentare che, l'espletamento dell'attività professionale per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è integrata nel reato di "abusivo esercizio della professione" e, sotto l'aspetto penale, l'art. 348 c.p. prevede la condanna con pene che vanno dalla reclusione da sei mesi a tre anni e con ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

Tanto si rappresenta a tutela dell'Ordine Professionale e dei propri iscritti.

Distinti saluti



firmato
**Presidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Vibo Valentia**
Dott. Ing. Salvatore ARTUSA



ALLEGATI:

- 1) Circ. CNI n° 423/XIX Sess./2019 del 17/09/2019 completa delle Sentenze:
 - ↳ TAR Campania, I Sez., 30/07/2019 n° 4169;
 - ↳ TAR Piemonte, II Sez., 15/05/2015 n° 846;
 - ↳ Consiglio di Stato, V Sez., 17/07/2019 n° 5012;
- 2) Circ. CNI n° 351/XIX Sess./2019 del 20/02/2019 completa della Sentenza:
 - ↳ Consiglio di Stato, V Sez., n° 6593 del 21/11/2018;
- 3) Sentenza TAR Puglia, II Sez., 31/05/2013 n° 1270.

